

**COMUNE DI BOSCA
(Provincia di Oristano)**



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2024

| | |
|--|-----------|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 4 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale..... | 4 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile..... | 4 |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari..... | 4 |
| Articolo 5 – Autorizzazioni..... | 5 |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione..... | 5 |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni..... | 5 |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 5 |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari..... | 6 |
| Articolo 10 – Presupposto del canone..... | 6 |
| Articolo 11 - Soggetto passivo..... | 6 |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone..... | 6 |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio..... | 7 |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 7 |
| Articolo 15 – Dichiarazione..... | 8 |
| Articolo 16 - Pagamento del canone..... | 8 |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione..... | 9 |
| Articolo 18 - Accertamento..... | 9 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere..... | 10 |
| Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari..... | 10 |
| Articolo 21 – Riduzioni..... | 10 |
| Articolo 22 - Esenzioni..... | 10 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - | 11 |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni..... | 11 |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni..... | 12 |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette..... | 12 |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni..... | 12 |
| Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni..... | 12 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo..... | 13 |
| Articolo 29 - Riduzione del diritto..... | 13 |
| Articolo 30 - Esenzione dal diritto..... | 13 |
| Articolo 31 - Pagamento del diritto..... | 14 |
| Articolo 32 - Norme di rinvio..... | 14 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 14 |
| Articolo 33 – Disposizioni generali..... | 14 |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile..... | 14 |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni..... | 14 |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive..... | 15 |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione..... | 15 |
| Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione..... | 16 |
| Articolo 39 - Obblighi del concessionario..... | 17 |
| Articolo 40 - Durata dell’occupazione..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione..... | 17 |
| Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione..... | 17 |
| Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione..... | 18 |
| Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione..... | 18 |
| Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 18 |
| Articolo 46 - Classificazione delle strade..... | 19 |
| Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..... | 25 |
| Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone..... | 26 |
| Articolo 49 - Passi carrabili..... | 26 |
| Articolo 50 - Soggetto passivo..... | 27 |
| Articolo 51 - Agevolazioni..... | 27 |
| Articolo 52 - Esenzioni..... | 28 |
| Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti..... | 28 |
| Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee..... | 29 |
| Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva..... | 29 |
| Articolo 56 - Rimborsi..... | 29 |
| Articolo 57 - Sanzioni..... | 29 |
| Articolo 58 - Attività di recupero..... | 30 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE..... | 30 |
| Articolo 59 – Disposizioni generali..... | 30 |
| Articolo 60 - Funzionario Responsabile..... | 30 |
| Articolo 61 - Domanda di occupazione..... | 30 |
| Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 31 |
| Articolo 63 - Classificazione delle strade..... | 31 |
| Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..... | 31 |
| Articolo 65 - Occupazioni abusive..... | 31 |
| Articolo 66 - Soggetto passivo..... | 32 |
| Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti..... | 32 |
| Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva..... | 32 |
| Articolo 69 - Rimborsi..... | 32 |
| Articolo 70 - Sanzioni..... | 32 |
| Articolo 71 - Attività di recupero..... | 30 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12/07/2017.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio Tributi, ovvero al Funzionario Responsabile se nominato, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera:
 - a) permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (30 cm x 10 cm), salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - e) valore economico dell’area in relazione alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere indirizzata all’Ufficio Pubblicità e Affissioni e presentata al protocollo. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell’inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il

31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere, su istanza dell'interessato, corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 50 centesimi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del corso di legge vigente.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del:
 - 1) 100% del canone su omesso versamento, oltre agli interessi di legge;
 - 2) 30% del canone su parziale e/o tardivo versamento (oltre il 30° giorno), oltre agli interessi di legge;
 - 3) sul tardivo versamento eseguito entro il 30° giorno sono dovuti, oltre al canone, gli interessi di legge.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 100 per cento oltre la sanzione di cui al punto successivo;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari come anche per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma

2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 2 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 2 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 2 punti percentuali.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12/07/2017.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bosa costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 100 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi;
 - d) per gli annunci mortuari;

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Bosa e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio Tributi, ovvero al Funzionario Responsabile se nominato, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e comportano il rilascio di "Concessione";
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno, e comportano il rilascio dell'"Autorizzazione".
Le occupazioni temporanee si distinguono in:
 - giornaliere, di durata che può variare da 1 a 89 giorni;
 - stagionali, di durata che può variare dai 3 ai 7 mesi (dai 90 ai 210 giorni);
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o il competente Pubblico Ufficiale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata tra il 45° e il 15° giorno prima dell'inizio della medesima.
4. Potranno essere accolte eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora sussistano ragioni di comprovata urgenza desumibili da relazione tecnica a firma di professionista abilitato ed incaricato dal richiedente, allegata a pena di nullità all'istanza.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, verrà considerata prioritariamente l'istanza proveniente dal richiedente il cui locale e/o proprietà risulta essere immediatamente antistante e/o più prossimo all'area richiesta e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale

provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Gli atti di autorizzazione e di concessione vengono rilasciati dall'ufficio Tributi e Patrimonio, previo nulla osta dell'ufficio Polizia Municipale che attesti il rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dell'ufficio Tecnico che attesti il rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia edilizia e di polizia urbana per quanto di competenza.
2. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo i seguenti pareri:
 - Ufficio polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada e il regolamento di Polizia Urbana;
 - Ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) e dal vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - Ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.);
 - Ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
4. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di giorni 15 i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.
5. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del servizio.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

- d. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e. versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
 3. Il titolare di occupazione permanente di suolo pubblico, di cui all'art.35, c.2, deve tenere aperta l'attività di riferimento per tutto l'anno (12 mesi), con l'obbligo di esercitarla per un periodo non inferiore a 11 (undici) mesi.
Straordinariamente potrà essere concesso il Nulla Osta (preventivo) per un ulteriore periodo di chiusura, non superiore complessivamente a 30 (trenta) giorni in un arco temporale di anni 3 (tre), per lavori di ristrutturazione/riqualificazione dei locali, regolarmente autorizzati e/o comunicati preventivamente al Comune, con successivo rilascio del Nulla Osta.
 4. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, la concessione sarà riconsiderata di carattere "temporaneo", con l'obbligo di sgombero da ogni manufatto e/o impianto al termine del periodo di apertura e l'adeguamento tariffario per il periodo di occupazione effettiva.
Inoltre, in tutti i casi di inadempienza e/o non rispetto delle modalità di occupazione, si farà riferimento agli "Obblighi del concessionario" di cui al comma 1, lett."b" del presente articolo e all'Art. 36 - Occupazioni abusive.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di mesi 12, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39, c.2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) il mancato rispetto dei vigenti obblighi di cui ai regolamenti di polizia urbana e del codice della strada;
 - e) il disuso dell'area concessa ed il suo contestuale impiego come area di deposito e/o magazzino.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno otto giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, c. 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:

Prima Categoria: Centro edificato, a sua volta suddiviso in:

- a) Piazze o vie del centro;
- b) Piazze o vie periferiche;
- c) Zone turistico-balneari.

Seconda Categoria: Agro

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Suddivisione per zone omogenee (regole vigenti nelle more dell'adozione del regolamento dehors):

Zona "A": Comprende tutto il Centro Storico, ivi comprese le Concerie (Lungo Temo E. Scherer), ad esclusione di Via Ginnasio, Piazza Gioberti e Via Gioberti.

Zona "B": Tutto il Centro edificato al di fuori della perimetrazione del Centro Storico, così come sopra definito.

Zona "C": Località di Bosa Marina.

4. Principi generali:

- a) ai fini dell'occupazione, a seconda delle zone dove la viabilità lo consente, non si dovrà intralciare il transito dei veicoli per una larghezza media della corsia di almeno mt. 3,50 e dei pedoni per una larghezza media di mt. 1,50 o, se presente, dalla profondità del marciapiede, fatte salve le diverse prescrizioni già richiamate nelle singole zone e le Concessioni già in essere;
- b) la superficie occupata non potrà essere superiore, in larghezza, alla proiezione del locale sulla strada;
- c) resta fermo l'obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici residenziali e ai locali commerciali, per una profondità minima di almeno mt. 1,50 dalla facciata o, se presente, dalla profondità del marciapiede (se uguale o superiore a mt. 1,20);
- d) la larghezza dell'occupazione è derogabile per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti casi:
 - anche sul fronte di locali commerciali limitrofi inattivi, fatta salva la riduzione di superficie in caso di inizio di attività del locale limitrofo e conseguente richiesta di occupazione;
 - per occupare il fronte dell'ingresso di locali commerciali e abitazioni limitrofi, fatto salvo quanto previsto alla lett. "c" del presente comma 4, è necessaria l'acquisizione dell'assenso scritto dei proprietari o conduttori;
 - per "fronte ingresso" si intende la larghezza del portone con un franco laterale di cm. 20 per lato (Es.: Portone di larghezza mt.1,30+0,20+0,20= mt.1,70);
 - non è necessario alcun assenso scritto dei proprietari di fabbricati, siano essi negozi o abitazioni, nelle parti dove non sono presenti accessi pedonali o carrabili all'edificio in questione.
- e) DIVIETO: in tutte le superfici occupate, in quelle immediatamente prossime ai locali e nelle strade delle Zone "A" e "B" è assolutamente VIETATA l'esposizione sulle strade di cartelli pubblicitari e di promozione delle proposte commerciali che riportino menù con figure prestampate.
In dette zone sarà consentita l'esposizione di lavagnette espositive o pannelli pubblicitari in legno o ferro battuto, realizzati in linea con lo stile architettonico e decorativo del locale di riferimento.
- f) In ogni caso la superficie occupata dovrà essere facilmente individuabile e verificabile, perimetrata come da indicazioni dell'Ufficio competente;

Per le sottozone "A", "B" e "C" del comma 3 si applicano le seguenti disposizioni:

Zona A/1 – Concerie (Lungo Temo E. Scherer)

È consentita l'occupazione permanente (annuale) o temporanea, anche di tipo stagionale, di un'area per un massimo del 30% dell'intera via, da ripartirsi tra le attività richiedenti in base alle loro specificità.

Dovrà comunque essere lasciato libero:

- 1) uno spazio centrale di almeno mt 3,50 per il regolare transito degli Automezzi;
- 2) lo spazio antistante gli accessi ai pontili.

Per attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere concessi sino ad un massimo di mq 60.

Alla scadenza della concessione, la Via dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro con ripristino dello stato dei luoghi con onere a carico del concessionario.

Nella stessa via, in occasione di iniziative e/o eventi di particolare importanza, può essere consentito l'aumento della superficie da occupare in funzione della necessità e, ai fini della sicurezza delle persone, può essere interdetta la circolazione veicolare.

“Nell'eventualità che il Lungo Temo Scherer (Concerie) diventi isola pedonale, ai bar – ristoranti possono essere concesse deroghe in aumento”.

Zona A/1 bis – Via delle Conce

È consentita l'occupazione permanente (annuale) o temporanea, anche di tipo stagionale, di un'area per un massimo del 30% dell'intera via, da ripartirsi tra le attività richiedenti in base alle loro specificità.

Dovrà comunque essere lasciato libero:

uno spazio centrale di almeno mt 3,50 per il regolare transito degli Automezzi;

lo spazio di accesso allo scalo di alaggio.

Per ogni attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere concessi sino ad un massimo di mq. 60.

Alla scadenza della concessione la Via dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro, con ripristino dello stato dei luoghi con onere a carico del concessionario.

Nella stessa via, in occasione di iniziative e/o eventi di particolare importanza, può essere consentito l'aumento della superficie da occupare in funzione della necessità e, ai fini della sicurezza delle persone, può essere interdetta la circolazione veicolare.

Zona A/2 – Lungo Temo De Gasperi -

È ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).

Nella stessa via, in occasione di iniziative e/o eventi di particolare importanza, può essere consentito l'aumento della superficie da occupare in funzione della necessità e, ai fini della sicurezza delle persone, può essere interdetta la circolazione veicolare.

Zona A/2 bis – Via Lungo Temo Matteotti:

Nel tratto di strada tra il Ponte Vecchio e Vico Manzoni è ammessa l'occupazione per complessivi mq.50,00 (tra il marciapiede, parte della strada lato parcheggi e sul fronte del fabbricato intercluso tra la Via Lungo Temo Matteotti e Via Santa Giusta), lasciando comunque un passaggio minimo di mt 1,50 tra l'occupazione sul marciapiede e il muro perimetrale della Cattedrale e mt 1,50 per accedere a Vico Manzoni e Via Santa Giusta.

Nella Piazza/slargo di Via Lungo Temo Matteotti la percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 30% della piazza. La superficie massima concedibile per ogni singola attività è di mq.40.

Zona A/3 – Piazza Costituzione

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza (equivalente a mq. 244).

Per Piazza s'intende la superficie pavimentata, ad esclusione del porticato sul lato est e del tratto iniziale di Via santa Croce sul lato ovest.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq 75 a condizione che il numero delle richieste sia non eccedente lo spazio massimo concedibile.

Si dovranno inoltre lasciare liberi da occupazione

- un passaggio tra il Corso Vitt. Emanuele e la Fontana centrale di almeno mt. 4,00;
- una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice in pietra posta alla base, di mt 2,00.

Nel tratto di Via Santa Croce, adiacente la Piazza Costituzione sul lato ovest, è consentita l'occupazione massima di mt. 1 dal muro del fabbricato.

In caso di richieste superiori allo spazio concedibile saranno applicati i seguenti criteri:

1. Il suolo pubblico concedibile a ciascuno sulla piazza verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale ($sl : slt = x : spc$)¹, assegnando prioritariamente fino a concorrenza dello spazio, come precedentemente determinato, l'area antistante il locale e/o la proprietà del richiedente;
2. La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) sempre rispettando le proporzioni di cui al punto precedente.
3. Sono fatte salve le occupazioni con autorizzazione edilizia e/o paesaggistica per la parte eccedente la risultante a seguito dell'applicazione della formula di cui al P.to 1. Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

¹X (suolo pubblico concedibile) = sl (superficie del locale) \times spc (spazio pubblico concedibile) slt (superficie locali totale)

Zona A/4 – Piazza Carmine

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 20% della piazza (vanno esclusi dal computo i marciapiedi) esclusivamente sul lato sud, sud-ovest e sud-est, con una profondità di mt. 4,50 corrispondente a quella dei parcheggi. La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.50.

Zona A/5 – Corso Vittorio Emanuele

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle altre attività e del Codice della Strada, tale comunque da non intralciare il regolare transito dei pedoni e degli automezzi.

Le attività possono occupare il suolo pubblico, con fioriere, portaoggetti, tabelloni pubblicitari, tavolini, sedie, di altezza non superiore a mt. 1,00 e per una profondità massima dal muro del fabbricato di:

- mt. 0,50 da Piazza S. Giusta a Piazza Duomo;
- mt. 1,40 a partire da Piazza Duomo a Via Palestro;
- mt. 2,50 da Via Palestro a Vico della Maddalena;
- mt. 1,60 da Vico della Maddalena a Via Gioberti

L'occupazione non dovrà in ogni caso intralciare il transito dei veicoli e dei pedoni.

La superficie occupata non potrà essere superiore, in larghezza, alla struttura del negozio, fatto salvo quanto previsto dall'Art.46, comma 4, lett. d..

Nell'eventualità che il Corso Vitt. Emanuele diventi isola pedonale, ai bar – ristorante possono essere concesse deroghe in aumento.

Zona A/5 bis – Via Palestro

Per le attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico non potrà superare, in profondità, mt 1,20.

Per il resto valgono le norme previste per il Corso Vitt. Emanuele.

Zona A/6 – Piazza Episcopio

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 30% della piazza.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.40.

Zona A/7 – Via Cugia

Per le attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico non potrà superare, in profondità, mt 1,20.

Per il resto valgono le norme previste per il Corso Vitt. Emanuele.

Zona A/8 – Largo Via Cugia

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.40.

Zona A/9 – Via Santa Croce

Per le attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico su detta via non potrà superare in profondità mt 1,20, ad eccezione del tratto iniziale adiacente la Piazza Costituzione.

Per il resto valgono le norme previste per il Corso Vitt. Emanuele.

Zona A/10 – Piazza Santa Croce

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.40.

In ogni caso dev'essere lasciata libera da occupazioni la facciata della Chiesa.

Può essere consentita, per iniziative e/o eventi e/o sagre e/o feste patronali patrocinati dall'Amministrazione Comunale, l'occupazione temporanea per bancarelle, mostre, stand, spettacoli o altri eventi.

Zona A/11 – Piazza Intro 'e Puttu (Piazza di Via del Pozzo)

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.40.

Può essere consentita, per iniziative e/o eventi e/o sagre e/o feste patronali patrocinati dall'Amministrazione Comunale, l'occupazione temporanea per bancarelle, mostre, stand, spettacoli o altri eventi.

Zona A/12 – Piazza Corte Intro

Può essere consentita l'occupazione temporanea solo per iniziative e/o eventi culturali patrocinati dall'Amministrazione Comunale.

Zona A/13 – Piazza Modoleddu

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza. La superficie massima concedibile per singola attività nella Piazza è di metri quadri 50.

Può essere consentita l'occupazione temporanea per iniziative e/o eventi e/o sagre e/o feste patronali patrocinati dall'Amministrazione Comunale, l'occupazione temporanea per bancarelle, mostre, stand, spettacoli o altri eventi.

Zona B/1 – Via Mannu

Nei tratti ricompresi tra Via Manin e Via Lamarmora, e tra Via Gioberti e Via Cugia, può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada, su entrambi i lati, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio, lasciando totalmente sgombri i marciapiedi.

Nel tratto tra Via Lamarmora e Via Gioberti può essere concessa l'occupazione del Suolo Pubblico solo sul lato parcheggio e per tutta la sua profondità.

Zona B/2 – Via Ginnasio - Via Gioberti

Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede.

Zona B/3 – Via Lamarmora

Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede.

Zona B/4 – Piazza Gioberti

La percentuale di suolo pubblico concedibile della piazza centrale, non può superare il 50% (mq. 182) della piazza stessa (intendendo per piazza centrale quella pavimentata con l'esclusione della strada e dei marciapiedi). La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 50;

Si dovrà inoltre lasciare libera da occupazione una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice interna in pietra, di mt 2.00.

In caso di richieste superiori allo spazio concedibile verranno applicati i seguenti criteri:

- Il suolo pubblico concedibile a ciascuno verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale;

- La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) solo previo accordo tra le parti.

Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso. "L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 mt.

Zona B/5 – Piazza IV Novembre

1. È consentita l'occupazione permanente (annuale) e/o temporanea, anche di tipo stagionale, del 10% della superficie massima della piazza per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. È consentita una ulteriore occupazione permanente (annuale) e/o temporanea, anche di tipo stagionale, fino ad un massimo di mq. 50 (occupazione minima il 50%) e destinata ad un solo operatore, per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per bambini;
Questa tipologia di occupazione può essere ampliata, su specifica richiesta dell'operatore e relativa autorizzazione del Comune, per brevi periodi e nel caso di particolari eventi e/o manifestazioni;
3. Periodo Carnevale di Bosa: è consentita l'occupazione temporanea per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per bambini di mq. 200, per complessivi n.2 spazi da 100 mq./cad. destinati a n.2 operatori.
La superficie da occupare è da individuarsi sui due lati corti del Monumento, posti tra via Mannu e viale Giovanni XXIII.
Per motivi legati all'organizzazione di Manifestazioni, da parte dell'Amministrazione Comunale (ad es. il montaggio di un Palco), può essere rilasciata una sola Autorizzazione per complessivi mq.100.
4. Può essere consentita l'occupazione temporanea per bancarelle, mostre, parco giochi, spettacoli e anche per iniziative/eventi/sagre/feste patronali patrocinati dall'Amministrazione Comunale,
In ogni caso le installazioni sulla piazza non potranno essere fatte con mezzi e/o pannellature chiuse che limitino la visibilità sui quattro lati e elementi che, in altezza, creino una barriera visiva per le attività adiacenti.
Vige il "Divieto" di far stazionare i veicoli sulla Piazza.
Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio competente attraverso un Avviso Pubblico.

Zona B/6 – Viale Giovanni XXIII

Può essere occupato il marciapiede solo nella corsia posta tra le due file di aiuole più vicine alla strada, in modo tale da non arrecare danno o impedimento alle abitazioni ed esercizi adiacenti.

Zona B/7 – Piazza Dante

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 25% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).

Zona B/8 – Piazza Nassiriya

1. Può essere consentita l'occupazione temporanea, di tipo stagionale, (tra il 01/05/2023 e il 30/09/2023) del lato Nord della piazza (fronte Fiume Temo), parallelamente al marciapiede, per attività di vendita di prodotti al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, attività di promozione turistica e ad esse correlabili.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività è di mq.25,00, fino ad un massimo di mq. 100 occupabili complessivamente.

Nell'occupazione si dovrà sempre e comunque garantire una zona per la circolazione pedonale sul marciapiede di larghezza non inferiore ai mt. 2,00 (Art.20 C.d.S.).

2. Nella stessa Piazza, in occasione di iniziative e/o eventi di particolare importanza, può essere consentito l'aumento della superficie da occupare in funzione della necessità e, ai fini della sicurezza delle persone, può essere interdetta la circolazione veicolare.
3. Periodo Carnevale di Bosa: È consentita l'occupazione temporanea per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante pari a mq.800.
Detto spazio, a seguito di specifico Bando, potrà essere concesso al 1° assegnatario in graduatoria fino alla sua completa occupazione.
In caso di occupazione di dimensione inferiore agli 800 mq. da parte del 1° assegnatario, lo spazio residuo potrà essere concesso con lo scorrimento della graduatoria (al 2°, al 3° e così via).
Nel caso di un'unica assegnazione al 1° assegnatario, la superficie dovrà essere pagata per tutti gli 800 mq.
Vige il "Divieto" di far stazionare i veicoli sui marciapiedi.
Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio competente attraverso un Avviso Pubblico.

Zona C – Bosa Marina

Per detta zona valgono le norme generali per le zone B.

L'occupazione temporanea, in deroga, può essere autorizzata per la durata dei festeggiamenti della Madonna del Mare, o altri festeggiamenti, nelle seguenti Vie e Piazze:

- Piazza Paul Harris
- Via Cristoforo Colombo
- Viale Italia
- Lungomare Mediterraneo

Zona C/1 – Piazza Paul Harris

Può essere consentita l'occupazione stagionale del lato Nord della piazza. La percentuale massima di suolo pubblico concedibile è il 25% della superficie della piazza.

La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq.75.

Zona C/2 – Lungomare Mediterraneo

Può essere consentita l'occupazione stagionale, con le prescrizioni delle norme generali della Zona "B",

Zona C/3 – Via Cristoforo Colombo

Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,30).

Zona C/4 – Viale Italia

Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).

Zona C/5 – Piazzale delle Capitanerie di Porto.

Può essere consentita l'occupazione stagionale del belvedere del Piazzale delle Capitanerie di Porto.

La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 10% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).

Per le diverse zone si dettano altresì le seguenti prescrizioni

Per la **zona "A"**:

- 1) È vietato il posizionamento di pedane per l'occupazione del suolo pubblico in tutto il Corso Vittorio Emanuele II e in Via Efsio Cugia. In tratti accidentati della superficie stradale, su parere favorevole dell'ufficio Tecnico Comunale, può

essere autorizzato il posizionamento di piani di livellamento della superficie stradale – debitamente segnalati - che non costituiscano pericolo o intralcio per la circolazione dei veicoli.

2) È possibile autorizzare l'uso del suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed esclusivamente quando la struttura proposta:

- non sia in contrasto con il codice della strada;
- sia delle dimensioni strettamente necessarie;
- non venga utilizzata come superficie di somministrazione o per altri scopi;

3) nell'occupazione del suolo pubblico nel Corso Vittorio Emanuele si dovranno salvaguardare, "sempre e comunque", la fascia centrale in acciottolato e le due file di lastroni parallele, e una parte delle rispettive fasce laterali in acciottolato, fino a garantire il regolare transito degli autoveicoli.

4) La forma e la grandezza delle fioriere, così come di altri elementi d'arredo, dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

5) Nel caso in cui l'occupazione ricade su strade dove i parcheggi sono a spina di pesce, l'area occupata dovrà essere delimitata internamente allo stallone esistente.

Per le **zone "B" e "C"**:

1) l'occupazione del suolo pubblico nelle strade, con la posa in opera di fioriere, portaoggetti, tavoli espositivi, e comunque di altri elementi decorativi e di arredo, potrà essere concessa per una profondità massima di mt. 1,20, lasciando comunque libero il marciapiede per il transito dei pedoni.

2) Ai fini dell'applicazione del canone, il calcolo della Superficie occupata dovrà essere computata per una profondità di mt. 2,00.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le occupazioni temporanee di tipo stagionale, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 mesi, sono assoggettate al canone in misura proporzionale alla tariffa base giornaliera a mq. dell'occupazione temporanea, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori:
Coefficienti:
- Mesi 3 - (90 giorni) coeff. 0,050
- Mesi 4 - (120 giorni) " 0,045
- Mesi 5 - (150 giorni) " 0,040
- Mesi 6 - (180 giorni) " 0,035
- Mesi 7 - (210 giorni) " 0,030
5. Per il canone di occupazione di cui al Punto 4 del presente Articolo 47, non si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 51.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che

non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata che si affaccia direttamente sulla pubblica via e rispettosi dei precetti del Codice della Strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 10 per cento;
- b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 40 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- c) per le occupazioni temporanee per lavori edili e per i "food truck" in relazione alla durata sono previste le seguenti riduzioni:
 - per le occupazioni di durata uguale o inferiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%;
 - per le occupazioni dai 15 ai 30 giorni la tariffa è ridotta del 65%;
 - per le occupazioni di durata uguale o maggiore a 31 giorni la tariffa è ridotta del 75%;
- d) per le occupazioni con passi carrabili la tariffa standard è ridotta in ragione del 50%;
- e) Per le occupazioni temporanee con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le seguenti riduzioni:
 - per le occupazioni fino a 30 giorni: riduzione del 75,0%;
 - per le occupazioni dal 31° giorno a seguire: riduzione del 77,5%.

Criteria per la determinazione del canone

Per le attività ricomprese nella lettera e) le superfici sono calcolate nel seguente modo:

- Occupazioni:
- Fino a mq. 100 si considera il 50%
 - Da 101 a 1.000 mq si considera il 25%
 - Oltre i 1.000 mq. Si considera il 10%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) Le occupazioni realizzate nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di canone unico in occasione di iniziative sportive e/o culturali (quali ad esempio musicali, teatrali, cinematografiche, eno-gastronomiche ecc.) patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti,
Il riconoscimento del Patrocinio, sarà concesso dall'Amministrazione Comunale per gli eventi ritenuti *“di rilevante interesse per la promozione e l'immagine della Città e di ritorno economico per le attività di servizi”*.
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità, su istanza dell'interessato, del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica il seguente regime sanzionatorio:
 - 1) 100% del canone su omesso versamento, oltre agli interessi di legge;
 - 2) 30% del canone su parziale/insufficiente versamento, oltre agli interessi di legge;
 - 3) per tardivi pagamenti entro 30 giorni sono dovuti oltre al canone gli interessi di legge;
 - 4) per tardivi pagamenti oltre il 30° giorno, oltre al canone, è dovuta la sanzione pari al 30% del canone e l'interesse di legge.
2. Per le occupazioni abusive è dovuta una indennità pari al canone maggiorato fino al 100 per cento oltre la sanzione come determinata nel seguente comma 3.
3. Per le occupazioni abusive ed anche per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica:
 - la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto;
 - l'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per

l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del canone sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Mercato Settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n 19 del 19/07/2004.

Articolo 62 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una categoria.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 100 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta

piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le seguenti sanzioni:
 - 1) 100% del canone su omesso versamento, oltre agli interessi di legge;
 - 2) 30% del canone su parziale/insufficiente versamento, oltre agli interessi di legge;
 - 3) per tardivi pagamenti entro 30 giorni sono dovuti oltre al canone gli interessi di legge;
 - 4) per tardivi pagamenti oltre il 30° giorno è dovuta la sanzione pari al 30% del canone oltre l'interesse di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 100 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.